



**PICO ADVISER GROUP**  
BROKER DI ASSICURAZIONI  
*Soluzioni Annuali per Obiettivo!*



# Polizza Responsabilità civile Professionale

## Istruzioni per l'Uso

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE, derivante dall'inadempimento di un'obbligazione ex art 1218 cc (rientranti nella fattispecie c.d. diritti relativi)

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE, derivante dalla lesione del diritto di proprietà, di un diritto reale o di un diritto della personalità (diritti assoluti art.2043-2059 cc)

<b>Tipo di responsabilità</b>	<b>fonte</b>	<b>Onere della prova</b>	<b>Prescrizione</b>	<b>Danni da risarcire</b>
<b>RC CONTRATTUALE</b>	<b>Violazione di un diritto relativo</b>	<b>In caso di inadempimento, l'onere grava sul debitore</b>	<b>Il diritto al risarcimento si prescrive 10 anni</b>	<b>La rc contrattuale e' limitata ai danni che potevano prevedersi al momento in cui e' sorta l'obbligazione (art.1225 cc)</b>
<b>RC EXTRA CONTRATTUALE</b>	<b>Violazione di un diritto assoluto</b>	<b>In caso di illecito extracontrattuale incombe sul danneggiato la prova della colpa dell'autore dell'illecito</b>	<b>Il diritto al risarcimento si prescrive 5 anni (ex 2947 cc)</b>	<b>La rc extracontrattuale comprende anche i danni non prevedibili al momento del fatto</b>



## ART. 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a **tenere indenne l'assicurato** di quanto questi, **in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione**, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). **Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767).**

... omissis...

## FORME DI COPERTURA

### CLAIMS MADE

Con questa formula (che deve essere prevista in polizza derogando a quanto previsto dal C.C.) per l'operatività della garanzia ciò che rileva è il momento in cui perviene all'assicurato la richiesta di risarcimento indipendentemente da quando si è verificato il fatto dannoso. La garanzia si estende quindi agli eventi già accaduti (ma non noti all'assicurato) nel momento della decorrenza della polizza.

### LOSS OCCURRENCE

Con la formula cosiddetta "*loss occurrence*" quindi, per l'operatività della polizza è necessario che il fatto su cui si basa la richiesta di risarcimento sia "avvenuto durante il tempo dell'assicurazione", richiesta che può pervenire all'assicurato (entro i termini di prescrizione di legge previsti per quello che è successo e che devono essere rispettati dalla parte lesa), indipendentemente dalla vigenza della polizza, e quindi anche dopo la sua cessazione.



## DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

### **Art. 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

### **Art. 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi.**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).



## DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

### CLAUSOLA DI POLIZZA (ESEMPIO POLIZZA TIPO A)

#### Art. 3.7 Validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla stipulazione della polizza.

L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento

### QUESTIONARIO (ESEMPIO POLIZZA TIPO B)

La seguente proposta di assicurazione è in relazione ad una polizza "claims made". Essa concerne esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di un assicurato e da questi comunicate agli assicuratori nel periodo di polizza, nei limiti ed alle condizioni tutte ivi allegate.

La polizza non opera in relazione a richieste di risarcimento che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all'assicurato prima della data di decorrenza della polizza.

Sono mai state avanzate richieste di risarcimento nei confronti del Proponente e/o dei Soci presenti e/o passati e/o di qualche membro dello staff presente e/o passato, o nei confronti di un singolo professionista per attività **NON** svolta per conto del Proponente?

Il Proponente è a conoscenza di fatti che possano dare origine a richieste di risarcimento nei suoi confronti e/o dei Soci presenti e/o passati e/o di qualche membro dello staff presente e/o passato, o nei confronti di un singolo professionista per attività **NON** svolta per conto del Proponente?



# LA POLIZZA

## DEFINIZIONE DI DANNO E PERDITA

### ESEMPIO POLIZZA A

- per “Danni corporali”: la morte o lesioni personali;
- per “Danni materiali”: la distruzione o il deterioramento di cose;
- per “Perdite Patrimoniali”: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamento a cose;

### ESEMPIO POLIZZA B

Per Perdita si intende:

- I. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l'Assicurato sia tenuto per legge;
- II. i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
- III. i Costi e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'Assicurato per Responsabilità Civile.



## LA POLIZZA

### Oggetto dell'Assicurazione

#### ESEMPIO POLIZZA A

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **danni corporali e danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza di **ARCHITETTO, LIBERO PROFESSIONISTA, PROGETTISTA e/o DIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE** delle seguenti opere, così **come definite e regolate dall'art. 14 legge 143 del 2/3/1949** avente come titolo "Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto": costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative (classe I); impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni civili o gruppi di costruzioni civili (classe III); impianti elettrici (classe IV); ferrovie e strade (classe VI); impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature urbane (classe VIII); lavori topografici (capo IV).

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per **danni corporali e danni materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza in genere**, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, **nonché dell'attività di libero docente e/o titolare di cattedra universitaria**. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo ordine e che svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.



## LA POLIZZA

### Oggetto dell'Assicurazione

#### ESEMPIO POLIZZA B

Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione **gli Assicuratori convengono di tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite** – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile – che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Punto 3 del Certificato o durante il “Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento” (se concesso), purché tali Richieste di Risarcimento **siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore di cui l'Assicurato stesso ne debba rispondere** durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa) **nell'espletamento delle attività indicate nella Proposta. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.**





## ESCLUSIONI PRINCIPALI

### POLIZZA TIPO A

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri

- se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- derivanti dalle attività previste ai sensi dei D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni);
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

### POLIZZA TIPO B

L'Assicurazione non opera:

- per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella Proposta o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.....
- per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;
- le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;
- le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;



## ESTENSIONI

### POLIZZA TIPO A

- RC Conduzione Studio
- RC Prestatori d'opera (RCO)
- Errato trattamento dei dati personali
- Danni cagionati o subiti dalle opere
- Studi associati
- **Garanzia perdite patrimoniali (opzionale)**
- **Attività previste ai sensi dei d.Lgs. 81/2008 (opzionale)**
- **Errata interpretazione di vincoli urbanistici (opzionale)**
- **Stime e valutazioni (opzionale)**

### POLIZZA TIPO B

RC Conduzione Studio

Attività previste ai sensi dei d.Lgs. 81/2008

Errato trattamento dei dati personali



## MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO

Gli aspetti caratteristici del rischio a carico dell'architetto definiscono l'indeterminatezza e la vastità dell'area di rischio cui il professionista è soggetto; ne consegue che gli eventuali risarcimenti non sono oggettivamente quantificabili.

### POLIZZA DI TIPO A

**MASSIMALE PRINCIPALE** (es. €. 1.000.000,00) per sinistro e anno

**Errato trattamento dei dati personali: Max indennizzo 10% massimale principale**

**Danni cagionati o subiti dalle opere: Max indennizzo il massimale principale**

**Garanzia perdite patrimoniali: Max indennizzo 10% massimale principale**

**Attività previste ai sensi del d.Lgs. 81/2008: Max indennizzo 50% massimale principale per lesioni a persone e 10% del massimale principale per perdite patrimoniali**

**Errata interpretazione di vincoli urbanistici: Max indennizzo 10% massimale principale**

**Stime e valutazioni: Max indennizzo €. 50.000,00**

### POLIZZE DI TIPO B

**MASSIMALE PRINCIPALE** (es. €. 1.000.000,00) per sinistro e anno

**VALIDO PER TUTTI I RISCHI ASSICURATI.**



## FRANCHIGIE E SCOPERTI

### POLIZZA DI TIPO A

- Franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, relativamente a tutti i danni materiali liquidabili ai sensi di polizza, salvo comunque importi superiori previsti in polizza.
- Errato trattamento dei dati personali: scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00
- Danni cagionati o subiti dalle opere: Franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro
- **Garanzia perdite patrimoniali:** scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00
- **Attività previste ai sensi del d.Lgs. 81/2008:** Franchigia di € 500,00 per ogni sinistro per lesioni a persone e scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per perdite patrimoniali
- **Errata interpretazione di vincoli urbanistici:** scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00
- **Stime e valutazioni:** scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00

### POLIZZA DI TIPO B

Franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro, relativamente a tutti i danni



## CONCLUSIONI

Per quanto esposto e tenuto anche conto della complessità delle numerose norme che regolano le responsabilità in sede Civile, è indispensabile che le polizze assicurative siano mirate in ordine ai probabili rischi di danno a terzi, quindi correttamente orientate alle attività svolte, e che abbiano massimali adeguati al volume di lavoro cui l'Architetto è soggetto, anche se apparentemente, le probabilità di causare un danno appaiono limitate e remote.

La polizza ideale avrà un normativo di tipo "All risks" con esclusioni e limitazioni chiare e ben definite;

Il massimale scelto dovrà essere indifferentemente efficace per tutte le fattispecie di danno (lesione, danneggiamento a cose, perdite patrimoniali);

è preferibile la franchigia fissa in luogo dello scoperto poiché permette di determinare a priori la somma che resta a carico dell'Assicurato.

In ultimo ma ugualmente importante avvalersi di un intermediario professionista che possa accedere al mercato assicurativo delle Compagnie Nazionali ed Estere in modo da poter consigliare la miglior copertura tramite l'analisi e a valutazione di più soluzioni.



[www.Pico-Adviser.com](http://www.Pico-Adviser.com)

**[b.schiano@pico-adviser.com](mailto:b.schiano@pico-adviser.com)**